

Art. 3 - Divieto di tortura

Sentenza 26 luglio 2005, N. c. Finlandia, ric. n. 38885/02

Violazione dell'articolo 3 della Convenzione

Rischio di trattamenti disumani da parte di soggetti privati contro i quali le autorità del Paese di destinazione non assicurano protezione

Il caso origina dal ricorso di un cittadino dell'ex Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo, che lamenta il rischio di subire violenze nel caso in cui la Finlandia decida di non concedergli asilo politico. Il ricorrente, che ha fatto parte della milizia incaricata di proteggere l'ex Presidente Mobuto, con il quale condivide la stessa etnia e rapporti di parentela, teme che essere rimpatriato possa esporlo a trattamenti disumani e vendette da parte non solo delle forze di polizia, ma anche dei parenti dei dissidenti, vittime di Mobuto. La Corte, nello statuire la violazione del dettato dell'art. 3 della Convenzione, riconosce che la Convenzione obbliga gli Stati membri a proteggere il ricorrente anche da trattamenti violenti provenienti da soggetti privati (cd. effetti orizzontali). La Corte ritiene, di conseguenza, applicabile il dettato dell'art. 3 ai rapporti inter-individuali, come già aveva prefigurato nel caso H.L.R. c. Francia (29 aprile 1997, decisione nella quale però non aveva ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 3).

(a cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 4 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e obbligatorio

Sentenza 26 luglio 2005, Silidian c. Francia, ric. n. 73316/01
Violazione dell'art. 4 Cedu (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato).

Al fine di assicurare una sufficiente ed effettiva protezione contro la schiavitù e il lavoro forzato e obbligatorio gli Stati hanno l'obbligo positivo sanzionare penalmente le condotte vietate dall'art. 4 della Cedu.

La ricorrente, di nazionalità del Togo, era stata portata in Francia a 15 anni da una connazionale, che l'aveva costretta a svolgere lavoro domestico non retribuito, sottraendole il passaporto per impedirle di tornare in patria fino a quando non avesse 'guadagnato' abbastanza da restituire quanto era stato speso per il viaggio dal Togo. Nello stesso anno, la ricorrente era stata anche 'prestata' ad un'altra coppia, per la quale aveva lavorato alcune settimane, sempre gratuitamente, per almeno quindici ore al giorno e senza giorni di riposo. La Corte verifica che la ricorrente è stata sottoposta a schiavitù e a lavoro forzato nel senso previsto dall'art. 4 Cedu e, ricordando che gli Stati hanno l'obbligo positivo di sanzionare penalmente le condotte vietate da quell'articolo, afferma che la Francia non ha assicurato una sufficiente ed effettiva protezione contro la schiavitù e il lavoro forzato e obbligatorio, perché le norme penali vigenti in Francia al momento dei fatti erano passibili di differenti interpretazioni e comunque i connazionali della ricorrente non hanno in concreto subito condanne penali, ma solo civili pecuniarie. La Corte ricorda anche che l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in una delle sue raccomandazioni, ha espresso il suo rammarico che nessuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa abbia ancora espressamente previsto nei loro codici penali il reato di schiavitù.

(a cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 6 - Diritto ad un processo equo

Sentenza 12 maggio 2005 (Grande Camera), Ocalan c. Turchia, ric. n. 46221/99

Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale e ad un processo equo) e § 3 let. b) (diritto del tempo a difesa) e c) (diritto all'assistenza di un avvocato) della Convenzione.

Mancanza di assistenza legale durante gli interrogatori di polizia e di colloqui riservati con l'avvocato e ritardo nell'accesso al fascicolo processuale incompatibili con il diritto ad un processo equo e con il diritto di difesa. Sostituzione del giudice militare prima del verdetto finale ma comunque dopo l'inizio del processo insufficiente a garantire il diritto ad un giudice imparziale.

La Grande Camera della Corte EDU ha confermato la condanna della Turchia nel caso Ocalan già pronunciata dalla Prima Sezione della Corte il 12 marzo 2003; in particolare, la violazione del diritto all'assistenza legale (assenza dell'avvocato durante gli interrogatori di polizia e di colloqui riservati con lo stesso nonché la limitazione del numero e della durata delle visite) e l'aver permesso all'imputato ed al suo avvocato di consultare l'intero fascicolo processuale (di circa 17.000 pagine) solo due settimane prima dell'inizio del processo violano il diritto ad un giusto processo ed il diritto alla difesa. Inoltre, nonostante alcune opinioni dissenzienti fossero volte all'applicazione del precedente Imrek c. Turchia (che ha dichiarato irricevibile perché manifestamente infondato un ricorso analogo in cui il giudice militare era stato sostituito da uno civile prima dell'esame delle prove e della pronuncia della condanna), la Corte se ne è discostata, affermando che nel caso di specie la sostituzione, prima del verdetto finale ma comunque dopo la predisposizione di decisioni endoprocessuali ancora in vigore e non rinnovate, viola il diritto ad un giudice imparziale.

(A cura di Patrizia Salvatelli, p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza del 12 maggio 2005, Buzescu c. Romania, ric. n. 61302/00
Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo) della Convenzione.

Mancata decisione dei giudici sul merito di tutte le richieste di parte e mancanza di uno stretto scrutinio di conformità all'originale di documenti fotocopiati incompatibili con il diritto ad un processo equo.

E' giurisprudenza consolidata della Corte EDU che non sussiste violazione dell'art. 6 CEDU se le decisioni degli organi degli ordini professionali (Unione degli Avvocati Rumeni) che non rispettano i requisiti del giusto processo (per l'esclusione dell'esame dell'interessato e per la mancata notifica della decisione finale) sono sottoposte ad un successivo pieno riesame giurisdizionale. Nel caso di specie, però, il fatto che la Corte d'Appello e la Corte Suprema rumene non abbiano dato risposta a tutte le richieste di parte (che riguardavano non solo aspetti procedurali ma anche di merito sostanziale) e che la Corte d'Appello, di fronte al dubbio del ricorrente sulla autenticità della decisione dell'ordine professionale, non abbia imposto di produrre l'originale all'ordine professionale (avendo questo presentato mere fotocopie che non rispondono ai requisiti richiesti dalla Corte EDU - Timurtaş c. Turchia) fanno sì che il procedimento nel suo insieme non rispetti i requisiti di equità richiesti dall'art. 6 CEDU.

(A cura di Patrizia Salvatelli, p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 28 giugno 2005, Gallico c. Italia, ric. n. 53723/00
Non violazione dell'art 3. Non violazione dell'art. 8. Violazione dell'art. 6 § 1

Compatibilità del trattamento penitenziario ex art. 41 bis con l'art. 8 Cedu. Violazione dell'art. 6§1 per mancato rispetto dei termini del ricorso.

La Corte di Strasburgo conferma che il trattamento di "carcere duro" disposto dall'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario è compatibile con gli artt. 3 e 8 della Convenzione mentre condanna l'Italia per la violazione dell'art. 6.1 (diritto ad un equo processo) per aver lasciato inutilmente decorrere i termini perentori, ragionevolmente brevi (10 giorni) date le privazioni disposte con questo trattamento, entro i quali il soggetto deve ricevere una risposta al suo ricorso.

(a cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 5 luglio 2005, Turckanik c. Polonia, ric.n. 38064/97

Violazione dell'art. 6 della Convenzione

Il mancato rispetto di una decisione di un organo giudiziario da parte di un organo amministrativo priva il ricorrente di una protezione effettiva.

La Corte di Strasburgo si trova a decidere sul ricorso di un avvocato polacco che, vistosi rifiutare dal proprio Ordine professionale la richiesta di fissare la sede della propria attività nella città di Wroclaw, inizia un contenzioso legale che durerà per oltre 16 anni al termine del quale otterrà finalmente soddisfazione alla propria istanza. In questo caso la Corte annette un valore decisivo, ai fini della condanna dello stato resistente, al fatto che i collegi professionali non abbiano ottemperato alle precise direttive provenienti dalle magistrature amministrative interpellate dall'avvocato, provocando così una durata eccessiva della procedura amministrativa.

Non costituisce, al contrario, violazione del parametro la mancanza di mezzi per denunciare l'eccessiva lunghezza di una procedura amministrativa.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 5 luglio 2005, Exel c. Repubblica Ceca, ric. n. 48962/99

Integra violazione dell'art. 6 della Convenzione la mancata audizione della parte nel corso di una procedura fallimentare

Un cittadino ceco si duole con la Corte del fatto che, nel corso della procedura di fallimento iniziata nei suoi confronti, egli non abbia potuto essere sentito dal giudice nel corso di un'udienza pubblica, dal momento che la legge fallimentare ceca prevede che questa si tenga solo se il tribunale di commercio lo ritiene necessario.

La seconda sezione condanna la repubblica Ceca per violazione dell'art. 6 § 1, nella parte in cui si prevede che ogni persona abbia diritto a che la sua causa sia trattata "pubblicamente", ritenendo che, nelle circostanze di fatto, un'udienza avrebbe potuto essere importante ed utile e non ostando il fatto che il ricorrente non avesse richiesto espressamente di essere sentito.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 12 luglio 2005, Contardi c. Confederazione Elvetica, ric. n. 7020/02

Costituisce violazione dell'art. 6 della Convenzione l'impossibilità di replicare, nel corso di un procedimento giudiziario, alle osservazioni delle controparti

Il sig. Contardi, invalido a seguito di infortunio sul lavoro, si trova ad impugnare il provvedimento amministrativo della cassa nazionale svizzera in materia di incidenti (CNA) che aveva individuato l'entità della rendita a lui spettante.

Il ricorrente si duole con la Corte del fatto che, nel procedimento giudiziario avanti il Tribunale Federale delle Assicurazioni, egli non abbia potuto replicare - in alcun modo - alle osservazioni al proprio atto introduttivo del giudizio,

formulate negli atti di costituzione delle controparti.

La Corte accoglie il ricorso reputando che il rispetto del diritto ad un processo equo garantito dall'art. 6 § 1 Convenzione esige che a chi agisce in giudizio sia concesso di controdedurre alle osservazioni delle controparti, poco importando l'effetto reale di queste repliche sulle decisioni dell'organo giudiziario adito.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 12 luglio 2005, Munari c. Confederazione Elvetica, ric. n. 7957/02

Violazione dell'art. 6 della Convenzione

Il ricorso per l'eccessiva durata del processo è ricevibile anche se nell'ordinamento interno questa sia già stata accertata da altro organo giudiziario.

La decisione nasce da un ricorso di un consulente finanziario elvetico che si duole della eccessiva durata di una istruttoria di un procedimento penale che è rimasta aperta per oltre nove anni (con contestuale blocco di conti correnti) prima di giungere ad un non luogo a procedere. La Confederazione eccepisce, preliminarmente che il ricorrente non possa qualificarsi come vittima dal momento che il Tribunale Federale ha riconosciuto l'eccessiva durata ed ordinato all'autorità inquirente di giungere ad una decisione senza ritardo. Secondo la Corte questa circostanza non esclude la status di vittima e la responsabilità dello Stato poiché il ricorrente non ha potuto profittare di una accelerazione della procedura né del versamento di una indennità.

Nel merito giungerà poi la condanna .

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 15 luglio 2005, Mežnarić c. Croazia, ric. n. 71615/01
Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) della Convenzione.

Sentenza 19 maggio 2005, Steck-Risch e altri c. Liechtenstein, ric. n. 63151/00
Non violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale) della Convenzione.

Solo l'esercizio di più funzioni (giudicanti e/o di difesa) da parte della stessa persona nell'ambito di due procedimenti collegati o dei diversi gradi di un unico procedimento è incompatibile con le garanzie di imparzialità richieste dall'art. 6 CEDU e non la condivisione dello stesso ufficio legale tra due giudici chiamati a pronunciarsi, in gradi diversi, sullo stesso procedimento.

La Corte EDU sviluppa ulteriormente il filone giurisprudenziale che ruota attorno alla possibilità che la garanzia di imparzialità sia pregiudicata dalla concreta composizione dei vari organi giudicanti nei vari gradi di giudizio. In particolare, nella sentenza Mežnarić c. Croazia, la Corte, sviluppando le argomentazioni svolte nella causa Wettstein c. Svizzera, afferma che la garanzia di imparzialità non è rispettata nel caso in cui la stessa persona abbia prima svolto (pur se per soli due mesi ed in modo limitato) la funzione di consulente legale dell'avversario del ricorrente (funzione successivamente svolta per un certo periodo di tempo dalla sorella dello stesso) e, poi, nove anni dopo, abbia fatto parte del collegio giudicante della Corte Costituzionale croata chiamata a decidere sulla stessa controversia. Nella decisione Steck-Risch e altri c. Liechtenstein, invece, afferma che la stessa violazione non è perpetrata dalla mera condivisione dell'ufficio legale da parte di due giudici chiamati a pronunciarsi sullo stesso procedimento ma in gradi diversi, purchè tra gli stessi non sussista nessuna dipendenza di carattere professionale, finanziaria o gerarchica.

Sentenza 21 luglio 2005, Mihailov c. Bulgaria, ric. n. 52367/99

Violazione dell'articolo 6 § 1 (accesso alla giurisdizione) della Convenzione.

La Bulgaria novella la propria legislazione, prevedendo l'appellabilità delle decisioni della Commissione Medica Nazionale, per adeguarsi alla garanzia dell'accesso alla giurisdizione sancita dall'art. 6 CEDU.

La Bulgaria, condannata nella decisione in commento per la inappellabilità davanti ad un organo giurisdizionale della decisione sul riconoscimento dello status di invalidità (da cui dipende la corresponsione di una pensione) presa da una commissione medica di stretta dipendenza governativa e la cui procedura di deliberazione non rispetta i requisiti posti dall'art. 6 CEDU, ha nel 2004 modificato la propria legislazione sulla salute, prevedendo la riesamibilità giudiziale delle decisioni della Commissione Medica Nazionale. Tale novella legislativa era stata anticipata, solo un mese dopo la vicenda in commento, da un nuovo filone giurisprudenziale della Suprema Corte Amministrativa bulgara, espressamente basata sulla necessità di rispettare il diritto di accedere alla giurisdizione per la determinazione dei diritti e doveri di carattere civile sancito dall'art. 6 CEDU.

(A cura di Patrizia Salvatelli, p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 26 luglio 2005, Mild e Virtanen c. Finlandia, ric. n. 39481/98 e 40227/98
Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo) e § 3 let. d) (diritto alla contestazione dei testi a carico) della Convenzione.

Mancanza di basi legislative per garantire l'esame dibattimentale dei testi a carico incompatibile con il diritto alla prova.

La Corte ha già avuto modo di affermare che una condanna non può basarsi esclusivamente o in modo decisivo su prove che la difesa non è stata in grado di controesaminare in una pubblica udienza (Doorson c. Olanda). Nella decisione in commento, quindi, la Corte condanna il fatto che la Corte d'Appello non abbia fatto ogni ragionevole sforzo per ottenere la comparizione in udienza dei due testimoni sulle cui dichiarazioni la Corte stessa si è basata in modo decisivo per condannare gli imputati (assolti in primo grado) e che in Finlandia mancano basi legislative che garantiscano la comparizione in dibattimento dei testi a carico; tale situazione, infatti, viola il diritto alla prova sancito dall'art. 6 § 3 let. d) CEDU.

(A cura di Patrizia Salvatelli, p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenze 26 luglio 2005, Jedamski e Jedamska c. Polonia, ric. n. 73547/01; Kniat c. Polonia, ric. n. 71731/01; Podbielski e Ppu Polpure c. Polonia, ric. n. 39199/98

Violazione dell'articolo 6 § 1 (accesso alla giurisdizione) della Convenzione.

Nuova condanna della Polonia per l'eccessiva e sproporzionata entità delle tasse richieste per la proposizione di azioni giudiziali, incompatibile con il diritto di accedere alla giurisdizione.

A quattro anni dalla prima condanna subita (Kreuz c. Polonia), la Polonia non ha ancora modificato la propria legislazione al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra l'interesse dello Stato a riscuotere tasse per la proposizione di reclami giudiziali e quello dei ricorrenti a far valere i propri diritti davanti ad un organo giurisdizionale. Nelle tre decisioni in commento, ancora una volta, la Corte condanna la Polonia per l'eccessiva e sproporzionata entità delle tasse richieste ai ricorrenti per la prosecuzione delle proprie azioni giudiziali tale da minare l'essenza stessa del diritto di accedere alla giurisdizione garantito dall'art. 6 CEDU.

(A cura di Patrizia Salvatelli, p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

vederlo)

Sentenza 2 agosto 2005, Kolu c. Turchia, ricorso n. 35811/97

Viola l'art. 6 della Convenzione la mancanza di assistenza legale nel corso di un interrogatorio

Ennesima condanna della Turchia per violazione dei diritti della difesa: in questo caso giunge alla Corte il ricorso di un giovane che sospettato di una rapina con sequestro di persona in un'abitazione viene, dapprima, interrogato dalla polizia senza l'assistenza di un difensore, poi, condannato (a 33 anni) sulla base di una confessione estorta e della testimonianze (peraltro non concordi sull'identificazione dell'autore in quanto questi indossava una calzamaglia sul viso) delle due vittime del reato ma senza che le medesime siano escuse nel dibattimento.

Segue, logicamente, la condanna della Turchia per palese violazione dei diritti della difesa.

(A cura di Federico Furlan federico.furlan@unimib.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

**Sentenza 6 settembre 2005, Salov c. Ucraina, ric. n. 65518/01
Violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un giudice imparziale e ad un processo equo) della Convenzione.**

Mancanza di garanzie legislative e finanziarie che assicurino l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici, mancanza di motivazione del cambiamento della propria posizione da parte del giudice e mancanza della comunicazione all'imputato della riforma di una decisione endoprocessuale già definitiva incompatibili con il diritto ad essere giudicati in modo equo da un giudice imparziale.

Dopo aver confermato che le garanzie dell'art. 6 si applicano anche alla fase investigativa pre-dibattimentale dei prodimenti penali, la Corte EDU giudica complessivamente ingiusto il procedimento che ha portato alla condanna di un attivista politico ucraino per aver interferito nell'esercizio del diritto di voto. In particolare, nonostante l'opinione dissenziente del giudice Mularoni assimili il sistema giurisdizionale ucraino al procedimento di cassazione presente in molti Stati europei, la Corte ha ritenuto che siano incompatibili con le garanzie di indipendenza e di equità ex art. 6 CEDU gli ampi poteri di direzione che il Presidium della Corte Regionale ucraina ha sulle corti inferiori, la mancanza di garanzie legislative e finanziarie sufficienti ad escludere che i giudici siano sottoposti a pressioni esterne ed il fatto che lo stesso giudice che aveva rinviato la causa ad ulteriori indagini (decisione, poi, riformata dal Presidium) aveva successivamente condannato l'imputato sulla base delle stesse prove processuali, senza motivare sufficientemente il cambiamento della propria posizione. Il fatto, poi, che il ricorso del PM avverso la decisione che disponeva nuove indagini non sia stato comunicato all'imputato (che non è stato quindi nemmeno escusso in sede di riesame) e che lo stesso sia stato presentato, attraverso il supervisory review, quando la decisione era già definitiva lede i principi di parità delle armi processuali, di certezza del diritto e di presunzione di innocenza sanciti nell'art. 6 CEDU.

(A cura di Patrizia Salvatelli, p.salvatelli@libero.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare

**Sentenza 26 maggio 2005, Wolfmeyer c. Austria, ric. n. 5263/03
Violazione dell'art. 14 in combinato con l'art. 8 Cedu**

Permanenza della nozione di vittima ex art. 34 Cedu.

Il ricorrente è un cittadino austriaco che, condannato in applicazione dell'art. 209 del codice penale che vietava le

relazioni omosessuali con adolescenti a differenza di quelle eterosessuali caratterizzate dalla stessa differenza di età, viene successivamente prosciolto a seguito della dichiarazione di incostituzionalità da parte del Tribunale costituzionale austriaco della norma per ragioni non del tutto coincidenti con quelle indicate dai giudici di Strasburgo.

All'atto del proscioglimento i giudici attribuivano al ricorrente un rimborso per le spese legali irrisorio: la Corte di Strasburgo osservando l'assenza di un riferimento alla violazione della Convenzione nella sentenza di proscioglimento e l'irrisorietà del rimborso spese ritiene che non persista ancora lo status di vittima del ricorrente e conferma la violazione dell'art. 14 in combinato con l'art. 8 della Cedu.

(a cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 31 maggio 2005, Vetter c. France, ric. n. 59842/00
Violazione dell'art. 8 Cedu e dell'art. 6 § 1. Vita private e intercettazioni ambientali. La previsione di legge quale condizione dei legittimità.

Il ricorrente è un cittadino francese condannato per omicidio per il quale le prove a carico consistevano in intercettazioni ambientali disposte nel suo appartamento. La Corte di Strasburgo condanna le autorità francesi riconoscendo che l'interferenza nella sua vita privata non era fondata su una disposizione di legge che con sufficiente chiarezza indicasse in quali circostanze e a quali condizioni le autorità pubbliche fossero legittimate a disporre questa forma di intercettazione e posizionare le microspie: in particolare gli art. 100 e ss del codice di procedura penale francese, invocate dal governo francese quale base legale per il provvedimento, regolano espressamente le sole intercettazioni telefoniche e non quelle ambientali.

(a cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 2 giugno 2005, Znamenskaya c. Russia, ric. n. 77785/01
Violazione dell'art. 8 Cedu (diritto al rispetto della vita privata). Diritto della madre a veder riconosciuta la paternità e il nome di un bambino abortito.

La ricorrente è una cittadina russa che dopo aver partorito un bambino nato già morto, agiva in giudizio per veder riconosciuta la paternità e il relativo nome al bambino con riferimento al padre naturale, nel frattempo deceduto, anziché a quello del marito da cui la donna aveva divorziato poco prima del parto.

I giudici russi, pur essendo incontestata la relazione tra la donna e il padre naturale, respingevano la richiesta negando che il bambino abortito fosse titolare di diritti civili.

Le autorità russe vengono condannate dai giudici di Strasburgo per la violazione dell'art. 8 (diritto alla vita privata della donna), per aver permesso che la presunzione legale di paternità del marito divorziato prevalesse sulla realtà biologica e sociale senza tener conto di fatti comprovati e senza andare incontro ai legittimi desideri della madre: si riconosce che l'esperienza di aver condotto a termine una gravidanza aveva potuto sviluppare un rapporto con il feto che giustificava il desiderio della donna di dargli un nome e seppellirlo con quel nome, considerando inoltre che non vi erano interessi contrapposti al soddisfacimento di tale richiesta.

(a cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 9 giugno 2005, Fadeyeva c. Russia, ric. n. 55723/00

Violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Diritto all'assegnazione di un alloggio al di fuori di una zona inquinata.

La ricorrente è una cittadina russa che vivendo in un'area ad alto inquinamento industriale ottiene dal giudice un provvedimento che ordinava il suo reinsediamento a spese delle autorità in una zona limitrofa bonificata e l'assegnazione gratuita di un relativo alloggio: tale provvedimento non viene tuttavia eseguito ritenendo che l'aggiudicazione alla ricorrente avrebbe comportato l'esclusione dal beneficio di altri soggetti legittimati all'assegnazione degli stessi alloggi per motivi di indigenza.

La Corte, pur riconoscendo che non rientra tra gli obblighi positivi di uno Stato, in vista del rispetto dell'art. 8 Cedu, quello di garantire un alloggio gratuito, osserva che in questo caso le autorità non avevano compiuto alcun passo per attenuare i rischi di coloro che vivevano nella zona inquinata, omettendo di operare un corretto bilanciamento tra gli interessi della comunità e quelli della ricorrente al rispetto effettivo del suo diritto ad una casa ed alla vita privata

(a cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 12 luglio 2005, Moldovan e altri c. Romania, ricc. nn. 41138/98 e 64320/01

Violazione dell'articolo 8 della Convenzione

Violazione dell'articolo 3 della Convenzione

Violazione dell'articolo 14 della Convenzione

Espulsione e distruzione dei beni di cittadini di origine Rom

I ricorrenti sono cittadini rumeni di origine Rom che si rivolgono alla Corte in seguito alla distruzione delle loro abitazioni e all'espulsione dal villaggio in cui vivevano (con il coinvolgimento delle stesse forze di polizia). Benché gli eventi (settembre 1993) siano avvenuti poco prima che la Romania ratificasse la Cedu (giugno 1994), la Corte valuta che le ripercussioni dirette subite dai ricorrenti, a causa della latitanza e della lentezza della giustizia nazionale, perdurino, siano valutabili e costituiscano una grave e continuata violazione del rispetto della loro vita privata. Infatti lo Stato è chiamato, in base al dettato dell'art. 8, a soddisfare le cd. obbligazioni positive, ovvero ad assicurare l'effettivo rispetto e godimento della vita privata. La Corte, inoltre, ritiene che le condizioni di vita in cui i ricorrenti per anni, dopo la distruzione delle loro case, hanno versato costituiscano trattamenti lesivi della loro dignità, e del principio di eguaglianza capaci di costituire violazione del dettato degli articoli 3 e 14 Cedu.

(a cura di Diletta Tega, tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 10 - Libertà di espressione

Sentenza 16 giugno 2005, Independent newspaper ireland limeted v. Ireland, ric. n. 55120/00

Non violazione art. 10 Cedu.

La Corte di Strasburgo lascia liberi gli Stati membri la valutazione della proporzionalità del risarcimento del danno.

L'ammontare del risarcimento del danno per diffamazione deve essere ragionevole, imparziale e proporzionato all'offesa ricevuta. È il principio sancito dalla Corte di Strasburgo e che è adottato negli Stati membri per stimare quantitativamente le spese a carico dei colpevoli. Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ritiene che i giudici interni

abbiano tenuto conto dei fattori più rilevanti ai fini della risoluzione della controversia, quali la gravità dell'ingiuria, l'aver compromesso la vita politica del diffamato e la lunghezza dei processi a cui esso è stato sottoposto. Nonostante dunque la cifra stabilita fosse ingente (circa 38.000euro) non ricorrono secondo la Corte i requisiti per dichiarare la non proporzionalità della pena. Secondo il parere dei giudici europei l'unica questione che essi avrebbero dovuto verificare è se nei giudizi interni siano state prese tutte le misure necessarie perché i ricorrenti potessero far valere le loro ragioni. Accertata l'assenza di inadempimenti procedurali sia formali sia sostanziali la Corte ha dichiarato la non violazione dell'art. 10.

(a cura di Mina Tanzarella minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza 21 luglio 2005, Grinberg v. Russia, ric. n. 23472/03

Violazione art. 10 Cedu. Il diritto di critica e il diritto di cronaca devono essere disciplinati separatamente.

In questa pronuncia la Corte di Strasburgo ribadisce ulteriormente che il diritto di cronaca si differenzia in modo sostanziale da quello di critica e che pertanto le due libertà necessitano di previsioni legislative autonome. Il diritto di critica si fonda su 'giudizi di valore' che non sono suscettibili di prova mentre quello di cronaca si basa su 'situazioni di fatto' che possono essere dimostrate dal giornalista accusato di diffamazione. Nel caso in esame la Corte ha dichiarato violato l'art 10 della Cedu in quanto vi è stato un legittimo esercizio del diritto di critica di fondamentale importanza per lo sviluppo di una 'società democratica' ed esorta, in obiter dictum, il legislatore russo a rivedere la propria legge sulla diffamazione a mezzo stampa.

(a cura di Mina Tanzarella minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 11 - Libertà di riunione e di associazione

Sentenza 12 luglio 2005, Guneri e altri c. Turchia, ric. n. 42853/98, 43609/98, 44291/98

Violazione dell'articolo 11 della Convenzione

Divieto di tenere un comizio politico in luogo pubblico

Questa decisione si inserisce in un filone, si può dire ormai consistente, di difesa del dettato della libertà di associazione e di riunione nei confronti della legislazione turca. Nel caso in questione la Corte ritiene che il divieto, opposto da parte del Prefetto, ad alcuni esponenti del Partito della democrazia e della pace, di tenere una serie di comizi in luogo pubblico in una regione nella quale era stato proclamato lo stato di emergenza, violi la libertà di riunione. I giudici, nel ricordare che l'essenza della democrazia sta nella capacità di risolvere le frizioni e gli scontri attraverso un dibattito aperto, valutano l'assenza di un'autorità giurisdizionale cui far ricorso e la mancanza di motivazione della decisione prefettizia, una misura né necessaria, né adeguata in una società democratica.

(a cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 12 - Diritto di contrarre matrimonio

Sentenza 13 settembre 2005, B. e L. c. Regno Unito, ric. n. 36536/02

Violazione dell'articolo 12 della Convenzione

Divieto di matrimonio tra ex nuora ed ex suocero

I ricorrenti, entrambi divorziati dai rispettivi consorti, ricorrono alla Corte lamentando la lesione alla loro libertà di risposarsi in base alla legislazione nazionale: perché l'uno è il padre dell'ex marito dell'altra. Il diritto di famiglia inglese fa divieto di matrimonio tra affini, di conseguenza solo il decesso di entrambi gli ex coniugi potrebbe far venir meno tale divieto, oppure un provvedimento ad hoc del Parlamento (procedura poco utilizzata, costosa e assai criticata). La Corte, nel ricordare che tale libertà è soggetta alle scelte del legislatore nazionale, sottolinea che non può sostituirsi ai Parlamenti nazionali che meglio di ogni altro rispondono ai bisogni della società riguardo a tematiche così delicate. Dovendo però giudicare il caso concreto, e non, è bene ripeterlo, esprimere un giudizio sulla legislazione in generale, la Corte, prendendo atto delle divisioni presenti in seno all'opinione pubblica inglese sul tema, considerando che il divieto potrebbe essere aggirato dal decesso dei precedenti coniugi o da un provvedimento parlamentare che in passato ha dimostrato di azzerare il divieto disposto per legge, ritiene che comunque tale divieto non si estenda fino a vietare le relazioni tra affini, ma solo il matrimonio e riconosce dunque la violazione del diritto di contrarre matrimonio.

(a cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Art. 1 del Protocollo n. 1 - Protezione della proprietà privata

Grande Camera, sentenza del 30 giugno 2005, "Bosphorus Airways" v. Ireland, ricorso n. 45036/98

Non violazione dell'art.1 del Protocollo n. 1
Sequestro di un aeromobile in attuazione di un Regolamento CE - protezione equivalente dei diritti fondamentali da parte dell'ordinamento CE

La sentenza si riferisce ad una lunga vicenda giudiziaria nella quale la Corte di Giustizia si era pronunciata in passato con rinvio pregiudiziale (1996). Il ricorso davanti alla Corte di Strasburgo venne introdotto nel 1997 e venne dichiarato ricevibile nel 2001. La sentenza, intervenuta solamente nel 2005 (pace alla ragionevole durata!), che ha concluso per la non violazione della Convenzione, farà approfondire la dottrina in fiumi di commenti, in quanto concerne il sindacato della Corte di Strasburgo sugli atti comunitari e, più in generale, la protezione dei diritti fondamentali da parte dell'ordinamento comunitario.

La ricorrente, una compagnia aerea turca che organizza voli charter, impiegava in leasing nella propria flotta degli aeromobili di proprietà jugoslava (JAT, Yugoslav Airlines). Nell'ambito delle sanzioni economiche ("embargo") adottate dall'ONU (1991-1993) contro la Repubblica Federale di Jugoslavia, ed attuate, inter alia, con il Regolamento CE 990/93, la Bosphorus Airways si è vista porre il sequestro su detti aeromobili da parte delle autorità irlandesi. La ricorrente ha così adito i giudici irlandesi, che, sulla base di una nota sentenza della Corte di Giustizia, hanno respinto in ultimo grado il ricorso della società turca, nonostante questa società fosse la sola ad aver subito un tale sequestro, che era durato oltre la revoca delle sanzioni da parte dell'ONU.

La Corte di Strasburgo, adita per violazione del diritto alla proprietà, ritiene che l'Irlanda non abbia avuto alcun margine di manovra nel recepire il diritto comunitario, in forza della diretta applicabilità dei regolamenti. A questo punto il sindacato si sposta sulla tutela dei diritti fondamentali all'interno dell'ordinamento comunitario.

La Corte ritiene infatti che i diritti fondamentali ricevano una protezione equivalente nell'ordinamento comunitario [presunzione di equivalenza in astratto], e che, nel caso in esame, tale presunzione non possa essere rovesciata da una "insufficienza manifesta" di tutela. Sulla base di queste considerazioni in astratto, la Corte conclude per la non violazione della Cedu.

È doveroso rilevare come questo discusso percorso argomentativo modellato su una presunzione non trova il sostegno di tutti i giudici, che pure condividono unanimemente il giudizio sulla non violazione. Si vedano infatti la comune concurring opinion dei giudici Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky, Garlicki, e la concurring opinion

separata del giudice Ress.

I primi esprimono perplessità su questa sorta di "assegno in bianco" conferito all'ordinamento comunitario, temendo il configurarsi di due diversi livelli di tutela, il livello convenzionale e quello comunitario. Il giudice Ress propone un criterio per valutare in concreto la protezione dei diritti fondamentali da parte della Corte di Giustizia, quali la coerenza con i precedenti della Corte di Strasburgo.

(A cura di Luisa Marin)

Forum di Quaderni Costituzionali

i Costituzionali

